



TRIBUNALE DI GROSSETO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Cristina Nicolo',

visto il verbale con cui in cui è stato aggiudicato a [REDACTED] il

Lotto 5 posto in vendita con ordinanza in atti;

letta la relazione del professionista delegato;

osservato preliminarmente che:

- il lotto è stato aggiudicato in data 31.3.2026;
- con provvedimento del 30.7.2026 è stata rigettata la richiesta di proroga per il versamento del saldo prezzo;

preso atto che l'aggiudicatario non ha versato il saldo prezzo nel termine stabilito e già prorogato;

considerato che ai sensi dell'art. l'art. 587 comma 2 c.p.c. *“per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”*;

ritenuto, dunque, doversi procedere alla fissazione del nuovo esperimento con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita in atti;

considerato, inoltre, doversi prevedere ai fini del regolare svolgimento delle operazioni di vendita, a parziale modifica dell'ordinanza di vendita del 16.11.2022, il versamento di una cauzione pari al 20% del prezzo offerto in luogo del 10%;

ritenuto doversi invitare il professionista delegato a dare idonea pubblicità al presente provvedimento al fine di consentire agli eventuali offerenti di offrire un'idonea cauzione in ossequio al presente provvedimento;



osservato, infine, che il professionista delegato ha rappresentato che dalla lista movimenti del conto della procedura, non risulta essere stata accreditata la somma di euro [REDACTED] risultante dalla ricevuta di bonifico allegata alla istanza di rimessione in termine dell'aggiudicatario;

visti gli articoli 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.,

D I C H I A R A

l'aggiudicatario [REDACTED] decaduto dall'aggiudicazione e dispone l'acquisizione all'attivo della procedura della somma versata a titolo di cauzione;

D I S P O N E

che l'immobile sia venduto nel rispetto delle modalità, al prezzo base d'asta e con il rialzo minimo indicati nella ordinanza di vendita;

D I S P O N E

a parziale modifica dell'ordinanza di vendita del 16.11.2022 che la cauzione offerta debba essere pari al 20% del prezzo offerto in luogo del 10%;

I N V I T A

il professionista delegato a dare idonea pubblicità agli eventuali offerenti dell'intervenuta modifica dell'ordinanza di vendita.

Si comunichi anche all'aggiudicatario decaduto nel domicilio eletto.

Grosseto 21/08/2026

Il giudice dell'esecuzione

dott.ssa Cristina Nicolo'

